

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2080-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BOMBARDIERI)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1982

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 1122)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dal Governo l'11 dicembre 1979 allo scopo di contenere la spesa nel settore previdenziale ed eliminare certi abusi del passato.

Dopo alterne vicende è stato approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 1982 in un testo ampiamente modificato, anche in conseguenza della soppressione di taluni articoli del decreto-legge n. 402 del 1981.

Entrando nel merito del provvedimento non può sottacersi la più volte conclamata esigenza di porre un freno all'attuale sistema della contribuzione volontaria giacchè il rapporto tra contribuzione versata e prestazioni pensionistiche è particolarmente squilibrato in quanto, con somme di lieve entità e per pochi anni, si raggiungono comunque i minimi di pensione sia per la vecchiaia che per l'invalidità.

Questo sistema, mentre è stato salutare per casi ampiamente giustificati, ha tuttavia consentito grandi abusi specialmente per la facilità di ottenere la pensione di invalidità dopo il minimo di contribuzione.

In particolare le nuove norme contenute nel disegno di legge riguardano (l'articolo 1) la modifica dei requisiti per avere diritto all'autorizzazione per la prosecuzione volontaria. Essa è possibile quando cessa il rapporto di lavoro ovvero in caso di aspettativa senza assegni (interruzione del rapporto di lavoro).

Per i lavoratori stagionali il requisito contributivo è giustamente ridotto (non cinque anni ma 125 contributi settimanali) in considerazione del peculiare tipo di attività lavorativa che non consentirebbe se non in casi eccezionali un accumulo di contribuzione pari a cinque anni.

Vi sono poi dei requisiti alternativi per ottenere la predetta autorizzazione; d'ora in poi saranno necessari tre anni di contribuzione effettiva, contraria al requisito di un anno previsto dalla vigente disciplina normativa. Nel settore dell'agricoltura i requisiti vengono ridotti per gli stagionali giornalieri a 279 contributi giornalieri, ed ulterior-

mente ridotti per le donne e i giovani (equivalenti a poco più di un anno).

L'articolo 2 modifica il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, nel senso di prevedere la rideterminazione della classe di contribuzione soltanto a domanda del proscutore volontario interessato, domanda da presentarsi entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (in caso di rioccupazione del lavoratore).

È questo un chiarimento molto utile in quanto la rideterminazione della classe di contribuzione attualmente viene fatta d'ufficio dall'INPS e viene comunicata all'interessato solo dietro sia richiesta, con la conseguenza che il proscutore volontario non avvertito prosegue nella vecchia classe con la riduzione proporzionale della contribuzione che avrà poi conseguenze sulla pensione.

L'articolo 3 stabilisce che non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti volontari per i periodi di iscrizione ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, oppure a casse o enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti. Tale incompatibilità ha effetto anche per i periodi successivi alla pensione diretta liquidata a carico delle accennate forme previdenziali. L'incompatibilità tra contribuzione volontaria ed iscrizione ad altre gestioni speciali non si applica peraltro a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, risulti già autorizzato alla prosecuzione volontaria.

In conclusione, pur ritenendo che il contenuto di questo provvedimento sarebbe dovuto rientrare nella generale riforma del sistema previdenziale, prendendo atto delle difficoltà che ostacolano il varo definitivo del disegno di legge di riordinamento organico della materia, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla Commissione, chiedo che il Senato si pronunci in senso favorevole alla sua approvazione nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento

BOMBARDIERI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

20 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria).

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:

- a) 60 contributi mensili;
- b) 260 contributi settimanali;
- c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volon-

tari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

- 36 contributi mensili;
- 156 contributi settimanali;
- 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
- 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
- 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori).

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ».

Art. 3.

(Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti).

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può

essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Art. 4.

(Decorrenza della normativa).

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.